

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO

PER LA DETERMINAZIONE E RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO ANNUO DOVUTO ALL'ORDINE DAGLI ISCRITTI

Art. 1 **(Oggetto)**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di determinazione e di riscossione da parte del Consiglio dell'Ordine del contributo annuale dovuto dagli iscritti in forza dell'art. 5 della Legge 24 giugno 1923 n. 1395, dell'art. 37 e dell'art. 18 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537, dell'art. 7 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382.

Art. 2 **(Definizioni)**

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a)** per “*Consiglio*” il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza;
- b)** per “*Ordine*” l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza;
- c)** per “*Iscritto*” o “*Isritti*” il/i laureato/i tecnico/i iscritto/i all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza;
- d)** per “*Consiglio Nazionale*” la nuova denominazione (ex art. 2 del Decreto Legislativo Presidenziale 21 giugno 1946 n. 6) della Commissione Centrale istituita dall'art. 14 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537;
- e)** per “*contributo annuo*” il contributo previsto dall'art. 5 della Legge 24 giugno 1923 n. 1395, dall'art. 37 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 e dall'art. 7 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382 .

Art. 3 **(Determinazione della misura della contribuzione)**

In attuazione dell'art. 5 della Legge 24 giugno 1923 n. 1395, dell'art. 37 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 e dell'art. 7 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382 il Consiglio determina il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine e per l'iscrizione all'Albo.

Il Consiglio determina se ed in quali limiti monetari e temporali ridurre il contributo annuo:

- a)** per le iscritte che abbiano partorito o adottato un bambino nell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo;
- b)** per il primo anno di iscrizione, escluse le iscrizioni a seguito di trasferimento.

Come stabilito dall'art. 18 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 il Consiglio può inoltre stabilire un contributo speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di funzionamento del Consiglio Nazionale (già Commissione Centrale) di cui a detta norma; tale contributo sarà corrispondente a quello determinato dal Consiglio Nazionale stesso. Ove non diversamente stabilito, il contributo annuo determinato dal Consiglio sarà comprensivo del contributo speciale di cui al comma che precede.

Art. 4
(Comunicazione dell'entità del contributo)

Dell'entità del contributo annuo e della modalità di pagamento verrà data comunicazione agli Iscritti mediante pubblicazione nel sito Internet dell'Ordine ed invio di mail all'indirizzo di posta elettronica certificata fornito da ciascun iscritto.

L'assenza, a qualsiasi causa dovuta, di comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata o la mancata ricezione del MAV, ove il Consiglio abbia adottato tale modalità di pagamento, non giustifica l'omissione od il ritardo nel versamento del contributo annuo, essendo onere di ciascun iscritto prendere visione della delibera di cui all'art. 3 che precede nel rispetto del termine di cui al successivo art. 5 e, in caso di segnalata mancata ricezione o smarrimento del MAV, provvedere al bonifico dell'importo dovuto sul conto corrente bancario dell'Ordine.

Art. 5
(Termini e modalità di versamento)

Il termine entro il quale gli iscritti debbono adempiere all'obbligo di versamento del contributo annuo è fissato al 20 febbraio dell'anno al quale si riferisce, fatta salva diversa determinazione adottata dal Consiglio con la delibera annua di determinazione dell'entità del contributo stesso.

In sede di determinazione del contributo annuo il Consiglio stabilisce se il pagamento deve essere effettuato:

a) tramite MAV

oppure

b) con bonifico bancario sul conto corrente dell'Ordine

oppure

c) presso la Segreteria dell'Ordine.

Nel caso di scelta della forma di pagamento a mezzo MAV il contributo annuo sarà comprensivo delle spese di riscossione.

Ove il Consiglio opti per la forma di pagamento sub a), il MAV viene inviato all'indirizzo dell'Iscritto risultante dall'anagrafica dell'Ordine al momento di invio dell'estratto anagrafico all'istituto bancario di appoggio.

Art. 6
(Iniziativa in caso di mancato versamento del contributo annuo)

Nel caso in cui ravvisi la morosità dell'Iscritto nel pagamento del contributo annuo, il Consiglio, a mezzo del suo Tesoriere, sollecita con raccomandata a.r. ovvero PEC l'interessato ad adempiere entro il termine massimo di trenta giorni, addebitando le spese postali e la maggiorazione del 5% del contributo per spese di segreteria.

Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio avvia il procedimento disciplinare di cui all'art. 50 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537, e la procedura di riscossione di cui al successivo art. 7.

Il pagamento effettuato dopo la scadenza del termine di cui al primo paragrafo del presente articolo comporterà un'ulteriore maggiorazione del 15% del contributo annuale di cui all'art. 3 per spese di segreteria, oltre agli interessi di mora, alle spese di bollo e notifica per il procedimento disciplinare ed alle spese legali per la procedura di riscossione.

Art. 7 **(Procedura di riscossione)**

Decorso il termine di giorni trenta di cui all'art. 6 che precede, il Consiglio designa il legale al quale affidare la/e pratica/che di recupero del contributo annuo, delle maggiorazioni, degli interessi e delle spese e gli trasmette l'elenco degli Iscritti morosi.

Il legale procede quindi a nuovo sollecito a mezzo di lettera raccomandata a.r. o PEC inoltrata agli Iscritti in tale elenco, con termine di giorni trenta per il pagamento sia degli importi delle voci di cui al paragrafo che precede sia delle spese e competenze legali per la diffida stragiudiziale secondo i valori minimi della Tariffa stragiudiziale forense.

Decorso inutilmente anche questo ulteriore termine, il legale incaricato - debitamente munito di procura alle liti - procede avanti l'autorità giudiziaria ordinaria competente per valore al recupero di quanto dovuto dall'Iscritto per contributo annuo, maggiorazione, interessi, spese postali, spese e competenze legali per la diffida stragiudiziale.

Art. 8 **(Procedimento disciplinare)**

In attuazione della previsione normativa dell'art. 50 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 gli iscritti che non adempiano al versamento del contributo annuo nel termine previsto sono soggetti a procedimento disciplinare e passibili di sospensione dall'esercizio della professione a tempo indeterminato, osservate le forme del procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536.

La sospensione inflitta è revocata dal Presidente del Consiglio dell'Ordine quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute.

L'adozione del provvedimento disciplinare di sospensione dall'esercizio della professione non fa venir meno l'obbligo del versamento del/i contributo/i annuo/i da parte dell'iscritto sospeso ed i conseguenti doveri di riscossione da parte del Consiglio.

Il mancato adempimento dell'obbligo di versamento del contributo annuo costituisce inoltre violazione del Codice deontologico, con conseguente assoggettamento dell'iscritto moroso a procedimento disciplinare in relazione agli artt. 2.1 e 17.1 del Codice stesso.

Art. 9 **(Sospensione dei servizi dell'Ordine)**

Agli Iscritti che non sono in regola con il pagamento della quota di iscrizione e fino al saldo della stessa, comprese le somme aggiuntive dovute ai sensi dei precedenti articoli, vengono sospesi i servizi dell'Ordine.

Art. 10 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'emissione della delibera del Consiglio che determinerà il contributo annuale di iscrizione all'Albo per l'anno 2012, salvo quanto stabilito al seguente art. 11, fatte salve le previsioni normative vigenti.

Art. 11
(Disciplina transitoria)

Con l'approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio saranno immediatamente operative le disposizioni di cui agli articoli n. 7, 8, 9.